



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 32

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Industria,  
commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

148<sup>a</sup> seduta: mercoledì 12 maggio 2021

Presidenza del presidente GIROTTO

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI *ed altri.* – *Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni*

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *ed altri.* – *Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .Pag. 3, 5  
VACCARO (M5S), relatore . . . . . 3

(1921) RIPAMONTI *ed altri.* – *Disciplina della professione di guida turistica*

(2087) CROATTI. – *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .Pag. 5  
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) . . . . . 5

(2117) COLLINA *ed altri.* – *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .Pag. 5, 8, 9  
RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), relatore . . . . . 5  
TIRABOSCHI (FIBP-UDC) . . . . . 8

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.*

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,15.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni**

**(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1217 e 1666.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccaro.

VACCARO, *relatore*. Signor Presidente, riferisco anzitutto sul disegno di legge n. 1217, a prima firma del senatore Anastasi. L'articolo 1 reca novelle al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Esso prevede, in primo luogo, la nuova rubrica «Disciplina dell'attività degli esperti danni e valutazioni» per il titolo X, capo VI, del codice medesimo, composto dagli articoli dagli articoli da 156 da 160. Inoltre, la denominazione «perito assicurativo» viene sostituita dalla nuova denominazione «esperto danni e valutazioni». Secondo la nuova formulazione dell'articolo 156 del codice, le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni.

Si propone, inoltre, l'istituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP) dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, in luogo del ruolo dei periti assicurativi previsto a legislazione vigente. La CONSAP gestisce e aggiorna l'albo, suddiviso in due sezioni: la prima sezione comprende gli esperti danni e valutazioni che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi a tale scopo destinati; la seconda sezione comprende gli esperti che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici, nonché dei danni subiti dai medesimi. Sono quindi specificati i dati degli iscritti che è necessario riportare nell'albo. Sono disciplinati i requisiti per l'iscrizione all'albo, riprendendo in buona parte i requisiti previsti

a legislazione vigente per l'appartenenza al ruolo dei periti e specificando che l'iscritto deve possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità.

Quanto all'incompatibilità con altre attività, la disciplina prevede che non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni, né essere iscritti all'albo, gli agenti e i mediatori di assicurazione nonché i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, in tal modo innovando la corrispondente disciplina sul ruolo dell'attività peritale. Inoltre, le limitazioni per l'iscrizione al ruolo attualmente previste per i dipendenti pubblici sono estese ai dipendenti privati ai fini dell'iscrizione all'albo. È quindi dettata la disciplina concernente la cancellazione e la reiscrizione (nuovi articoli 159 e 160).

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1217 propone ulteriori modifiche di coordinamento, prevedendo altresì l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con il provvedimento in esame e demandando a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le ulteriori necessarie modifiche alla disciplina dell'attività peritale.

L'articolo 3 demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, tenendo conto delle modifiche al codice e della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo.

L'articolo 4 stabilisce che le tariffe delle prestazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Passando all'Atto Senato n. 1666, l'articolo 1 pone in capo ai lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni, l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). A tal fine, è trasmesso all'EPPI l'elenco degli iscritti al ruolo dell'attività peritale. L'iscrizione ad altri albi non esonera dagli obblighi in oggetto.

L'articolo 2 specifica che i periti iscritti all'EPPI sono soggetti agli obblighi disciplinati, con regolamento, dal medesimo ente di previdenza; contestualmente cessa l'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS.

Secondo l'articolo 3, l'EPPI deve adeguare il proprio statuto prevedendo riduzioni contributive, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni di iscrizione.

L'articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Signor Presidente, termino il mio intervento proponendo un ciclo di audizioni da svolgere quanto prima.

PRESIDENTE. Invito i Gruppi a far pervenire le proprie richieste sui soggetti da audire. Suggesto ad ogni modo di limitare le audizioni a quelle strettamente necessarie e di richiedere una memoria scritta agli ulteriori soggetti che verranno indicati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1921) *RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica*

(2087) *CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1921 e 2087, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Ricordo che è in corso la definizione di un elenco di audizioni. Mi auguro peraltro che l'*iter* possa essere spedito, dato l'appoggio manifestato dal ministro Garavaglia.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritengo che le audizioni possano essere limitate a quelle più attinenti, in modo da accelerare le fasi della discussione, dato il grande interesse degli operatori e la sostanziale vicinanza tra le posizioni dei Gruppi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(2117) *COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2117.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, *relatore*. Signor Presidente, premetto che il disegno di legge in titolo si colloca nel solco dell'articolo 45 della Costituzione, secondo cui «la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato». Ricordo che, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, l'artigianato non figura più tra le materie a competenza concorrente, ma spetta alla competenza esclusiva regionale.

Il disegno di legge in titolo si occupa, nello specifico, di artigianato artistico e si compone di dieci articoli. L'articolo 1 demanda alle Regioni l'adozione di provvedimenti per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale, la quale ha per scopo prevalente «lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale appli-

cato, presentano particolare valore creativo ed estetico». Tale definizione integra quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l'impresa artigiana.

L'articolo 2 novella l'articolo 52, comma 1-*bis*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013 ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria affida ai Comuni, sentito il sovrintendente, l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l'assenza dell'intesa tra Stato e Regioni.

L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame riscrive la previsione, demandando ai Comuni, sentito il soprintendente, il riconoscimento della qualifica di «bottega storica e artigiana» all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i Comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto.

Sottolineo inoltre che, in collaborazione con i Comuni e gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Il comma 2 del medesimo articolo 2, per le finalità descritte, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo citato.

L'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3.

Gli articoli 4 e 5 intervengono sul piano della formazione dei giovani, nel solco dell'articolo 8 della legge n. 443 del 1985, secondo cui l'istruzione artigiana è posta nell'ambito della formazione professionale regionale. In particolare, l'articolo 4 affida alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accreditamento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Al riguardo, occorre a suo avviso valutare un coordinamento rispetto a quanto già dispone l'articolo 8, comma terzo, della legge n. 443 del 1985. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, in capo all'impresa, il possesso dei determinati requisiti.

L'articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani – quali insegnanti tecnico-pratici – al personale docente per lo svolgimento di attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il *made in Italy* e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario dell'istruzione).

Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 6, comma 1, riconosce, per i contratti di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del cento per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 3 stabilisce che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita procedura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

L'articolo 9 definisce «hobbista» il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto. La disciplina dell'hobbista spetta alle Regioni, sulla base di determinati principi: l'hobbista deve svolgere l'attività in forza di un titolo abilitativo non trasmissibile e temporaneo, rilasciato, in via generale, a livello comunale, correlativamente a un tesserino identificativo dell'hobbista, diretto ad attestare e delimitare le presenze alle manifestazioni o agli eventi; l'hobbista non può esporre, vendere o barattare più di un oggetto avente un prezzo pari a quello massimo fissato in sede di Conferenza Stato-Regioni e, in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può risultare superiore a quello massimo fissato nella medesima sede; in sede di validazione del tesserino, l'hobbista fornisce al Comune competente le informazioni previste dalla normativa vigente relative ai beni che intende esporre, vendere o barattare.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Anche in questo caso, invito i Gruppi a segnalare se intendono avanzare richieste di audizione.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, riservandomi di compiere ulteriori approfondimenti sul testo, evidenzio le analogie dell'articolo rispetto alle finalità dell'affare assegnato sulla promozione e tutela del *made in Italy*, di recente deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e autorizzato dalla Presidenza del Senato. Ritengo che l'oggetto dell'affare assegnato dovrebbe essere circoscritto all'indu-



stria creativa italiana di nicchia, e quindi all'artigianato artistico, che è l'argomento del disegno di legge in titolo.

Propongo pertanto di coordinare le eventuali audizioni nelle due distinte procedure, al fine di evitare duplicazioni.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,30.*





